



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 181 del 13/12/2012**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 21 novembre 2012, n. 64

TEOREMA spa - Piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento di rifiuti pericolosi e non, ubicata ad Acquaviva delle Fonti (BA) in Via Sammichele, Z.I., Codice IPPC 5.1 - 5.3 all. 1 al D.lgs. 59/05 e s.m.i. autorizzata con DD n.7 del 3.02.2012 del Servizio Rischio Industriale - Fascicolo 41. Chiarimenti alla DD n.7 del 3.02.2012.

L'anno 2012 del giorno 21 del mese di novembre, in Modugno presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO INQUINAMENTO  
E GRANDI IMPIANTI

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 675 del 17/06/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti al

Dr. Giuseppe Maestri;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di "Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n. 10/2007, art. 45";

Sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, svolta dal Funzionario Istruttore U.O.,

Visto il D.lgs. 59/2005: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato "Decreto Interministeriale Tariffe";

Vista la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

Vista la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3";

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia"
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 "Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006"

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 59/05 e s.m.i, abrogato e sostituito dalla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" del D.lgs. 152/06 e s.m.i, disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

Considerato che:

- Con D.Lgs. 59/05, abrogato dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i, è stato introdotto l'obbligo di adozione delle BAT (migliori tecnologie disponibili) al fine di garantire un elevato livello di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;

- Per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: - "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99 "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

- In favore del Gestore TEOREMA spa, con Determina Dirigenziale - Servizio Rischio Industriale n. 7 del 03.02.2012 è stata rilasciata l'AIA per l'attività di Gestione di Rifiuti di cui al Codice IPPC 5.1 - 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

atteso che il Gestore TEOREMA spa, con nota del 19.03.2012 prot. n. 293/2012, acquisita al protocollo del Servizio il 29.03.2012 al n. 1108, ha chiesto chiarimenti interpretativi in ordine ai contenuti della DD n. n. 7 del 03.02.2012 relativamente ai seguenti aspetti:

Chiarimento n. 1: Miscelazione;

Chiarimento n. 2: Gestione dei rifiuti prodotti;

Chiarimento n. 3: Stato di attuazione delle BAT di settore;

Chiarimento n. 4: Codici CER autorizzati;

considerato che con nota prot. n. 2908 del 28.08.2012 il Servizio Rischio Industriale, in accordo con quanto stabilito in sede di CDS del 15.04.2011, ha convocato una conferenza di Servizi per il giorno 16.10.2012 finalizzata ad autorizzare il nuovo assetto impiantistico con le nuove attività richieste dal Gestore e per le quali il Ministero dell'Ambiente, con DEC/DSA/2004/01258 del 21/12/2004, ha rilasciato Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale Ministeriale;

preso atto degli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 16.10.2012 presso l'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia, durante la quale, come da verbale in atti nonché in possesso di tutti gli Enti e/o Uffici coinvolti, sono stati posti all'attenzione degli Enti intervenuti i chiarimenti richiesti dal Gestore in ordine ai contenuti della DD n. n. 7 del 03.02.2012. In sede di CDS è stato stabilito quanto di seguito riportato:

Chiarimento n. 1: Miscelazione - "L'Ufficio Inquinamento chiarisce che è autorizzata l'operazione di miscelazione sia ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi, sia l'operazione di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi, quest'ultima solo per i gruppi di miscelazione indicati nel documento allegato all'AIA allegato 6. Si condivide quanto evidenziato dal Gestore in merito all'utilizzo delle 3 vasche in cls di volume complessivo pari a 140 m<sup>3</sup> e del mixer impiegato nel processo di inertizzazione per la miscelazione dei rifiuti fangosi/solidi, come anche indicato nella relazione tecnica approvata in AIA".

Chiarimento n. 2: Gestione dei rifiuti prodotti - "L'Ufficio inquinamento chiarisce che i rifiuti prodotti devono essere gestiti nel rispetto dei criteri del deposito temporaneo disciplinato dall'art. n. 183 del D.Lgs n. 152/06 e smi e pertanto l'Ufficio riferisce che, qualora il Gestore intenda essere autorizzato diversamente alla gestione dei rifiuti prodotti, la stessa configurerebbe una modifica all'AIA rilasciata, da autorizzare solo a seguito di apposita istanza redatta ai sensi della DGR 648/2011".

Chiarimento n.3: Stato di attuazione delle BAT di Settore - "Con riferimento all'applicazione delle BAT alla gestione delle acque meteoriche si condivide quanto evidenziato dal Gestore".

Chiarimento n.4: Codici CER autorizzati - "I presenti prendono atto di quanto comunicato dalla Società

in merito all'errore materiale (commesso dal Gestore) di compilazione della tabella che associa le attività autorizzate (smaltimento/recupero) ai relativi codici CER, e pertanto ritengono di poter accogliere favorevolmente la richiesta di autorizzare le operazioni di recupero R12 ed R13 per i codici CER indicati nella nota e già autorizzati alle operazioni di smaltimento”.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, il Dirigente dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti propone l'adozione del presente provvedimento.

## VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

### Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

## DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

di aggiornare l'Autorizzazione integrata Ambientale rilasciata alla Società "TEOREMA spa" con DD n. 7 del 03.02.2012 per la piattaforma polifunzionale di stoccaggio e trattamento rifiuti pericolosi e non, ubicata in Via Sammichele nel Comune di Acquaviva delle Fonti, con codici attività IPPC 5.1 e 5.3. All. I al D.Lgs. 59/05 e smi, autorizzando le operazioni di recupero R12 ed R13 (Allegato C alla parte IV del D.Lgs n.152/06 e smi) per i codici CER di seguito riportati e già autorizzati con DD n. 7/2012 alle operazioni di smaltimento;

Di stabilire che:

- Con la DD n. 7/2012 è stata autorizzata l'operazione di miscelazione sia ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi, sia l'operazione di miscelazione in deroga al comma 1 dell'art. 187 del D.Lgs. 152/06 e smi quest'ultima solo per i gruppi di miscelazione indicati nel documento autorizzato e corrispondente all'Allegato 6 - Gruppi di miscelazione, acquisito al prot. n. 1343 del 25.10.2011;
- L'operazione di miscelazione dei rifiuti liquidi dovrà essere condotta esclusivamente nei serbatoi indicati nella sottostante tabella.
- L'operazione di miscelazione dei rifiuti allo stato solido e/o fongoso dovrà essere condotta esclusivamente nelle 3 vasche in cls di volume complessivo pari a 140 m3 e nel mixer impiegato nel processo di inertizzazione, come anche indicato nella relazione tecnica approvata con DD n. 7/2008.
- La Società è tenuta ad adeguare l'impianto di gestione delle acque meteoriche alle BAT di settore entro 6 mesi dalla data di parere positivo rilasciato dal Comune di Acquaviva delle Fonti in accordo con quanto contenuto nella DD n. 7 del 03.02.2012.
- Sono fatte salve tutte le prescrizioni, in capo al Gestore, derivanti dalla Determina Dirigenziale n. 7/2012 non in contrasto con il presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha efficacia a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "TEOREMA spa" con sede legale presso il comune di Acquaviva delle Fonti (BA) in via Sammichele, z.i.;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente d'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti  
dott. Giuseppe Maestri

---